

Dichiarazioni sostitutive nelle gare di appalto (sulla possibilità o meno per il legale rappresentante di una società partecipante ad una gara di appalto di rendere le dichiarazioni prescritte anche con riferimento ad altri soggetti e sulla necessità o meno di rendere la dichiarazione relativa agli amministratori delle società partecipanti al procedimento di fusione o incorporazione).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI - sentenza 1 aprile 2014, n. 1563 - Pres. Severini, Est. Pannone - Net Engineering s.p.a. (Avv.ti Manzi, Domenichelli e Zago) c. Autorità portuale di Venezia (Avv.ra Stato) ed Erregi s.r.l. ed altri (Avv.ti Biagini, Barilati e Coppa) - (conferma T.A.R. Veneto, Sez. I, 17 maggio 2012, n. 706).

1. Contratti della P.A. - Aggiudicazione - Impugnazione in s.g. - Da parte di una impresa che tuttavia non abbia impugnato la mancata conclusione della verifica dell'offerta dalla stessa presentata - Inammissibilità per difetto di legittimazione attiva - Va dichiarata.

2. Contratti della P.A. - Gara - Dichiarazioni prescritte dalla lex specialis - Possibilità per il legale rappresentante di una società partecipante di renderle anche con riferimento ad altri soggetti - Sussiste - Fondamento normativo - Individuazione.

3. Contratti della P.A. - Gara - Requisito della moralità professionale - Dichiarazione relativa agli amministratori delle società partecipanti al procedimento di fusione o incorporazione - Va resa, a pena di esclusione, solo nel caso di espressa previsione della lex specialis - Mancata previsione nel bando di detta dichiarazione - Esclusione - Può essere disposta solo nel caso in cui sussista la prova che gli amministratori per i quali è stata omessa la dichiarazione hanno pregiudizi penali.

1. E' inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso proposto avverso l'aggiudicazione da una ditta partecipante ad una gara di appalto, senza tuttavia impugnare preliminarmente o comunque contestualmente la mancata conclusione della verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta presentata dalla impresa ricorrente, generata da un atto di sospensione della verifica, atteso che la mera partecipazione alla gara non è sufficiente ad attribuire la legittimazione al ricorso, posto che questa deriva piuttosto da una qualificazione di carattere normativo, che postula il positivo esito del sindacato della ritualità dell'ammissione del soggetto ricorrente alla procedura selettiva (1).

2. La previsione secondo cui è consentito al legale rappresentante di rendere una dichiarazione sostitutiva relativa a fatti e circostanze riconducibili ad altri soggetti rinviene un puntuale conforto normativo nell'ambito della previsione di cui al comma 2 dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 446, secondo cui "la dichiarazione, resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza" (2). Il legale rappresentante di una società ad una gara di appalto, pertanto, può rendere, alla stregua della norma richiamata, la dichiarazione relativa agli altri soggetti muniti di rappresentanza.

3. I concorrenti che omettano la dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, relativamente agli amministratori delle società partecipanti al procedimento di fusione o incorporazione, possono essere esclusi dalla gare - in relazione alle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) dello stesso d.lgs. - solo se il bando espliciti tale onere di dichiarazione e la conseguente causa di esclusione; in caso contrario, l'esclusione può essere disposta solo ove vi sia la prova che gli amministratori per i quali è stata omessa la dichiarazione hanno pregiudizi penali (3).

(1) Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4, in LexItalia.it, pag. <http://www.lexitalia.it/p/11/cdsap 2011-04-07.htm>

(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 5 luglio 2010, n. 4243, in LexItalia.it, pag. <http://www.lexitalia.it/p/10/cds6 2010-07-05.htm>

(3) Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 7 giugno 2012, n. 21, in LexItalia.it, pag. <http://www.lexitalia.it/p/12/cdsap 2012-06-07.htm>

Estremi di pubblicazione: <http://www.lexitalia.it/p/14/cds 2014-04-01-1.htm>

Legislazione: [DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 \(in G.U. n. 100 del 2 maggio 2006 – Suppl. Ord. n. 107 – in vigore dal 1° luglio 2006\) - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE](#)

[\(TESTO AGGIORNATO AL D.L. 21 giugno 2013, n. 69\).](#)



*** Inizio pagina**